

- (7) Per quanto attiene alla responsabilità per i bagagli e le merci, i requisiti assicurativi minimi previsti dal regolamento (CE) n. 785/2004 dovrebbero essere aumentati al livello dei limiti di responsabilità rivisti della convenzione Montreal.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 785/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 785/2004, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- «2. Per la responsabilità riguardo ai bagagli la copertura assicurativa minima ammonta a 1 288 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali.
3. Per la responsabilità riguardo alle merci la copertura assicurativa minima ammonta a 22 DSP per kilogrammo nelle operazioni commerciali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

20CE1641

